



COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30/12/2020

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	5
Art. 2 - Destinazione del fondo.....	5
Art. 3 - Costituzione del fondo	5
Art. 4 - Destinatari	6
Art. 5- Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	7
Art. 6 - Costituzione gruppo di lavoro	7
Art. 7 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	8
Art. 8 - Modulazione del fondo	8
Art. 9 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	8
Art. 10 - Suddivisione in lotti	9
Art. 11 - Centrali di committenza.....	9

CAPO III - FONDO PER LAVORI

Art. 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo	10
Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante	10
Art. 14 - Disciplina delle varianti.....	11
Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	11

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 16 - Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo per servizi e forniture.....	12
Art. 17 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	12
Art. 18 - Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo per servizi e forniture	12
Art. 19 - Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture	12
Art. 20 - Modalità di definizione del fondo incentivante per servizi e forniture.....	13
Art. 21 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture	13

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 22 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo	14
Art. 23 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	14
Art. 24 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	14
Art. 25 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	14

Art. 26 - Principi in materia di valutazione	15
Art. 27 - Coincidenza di funzioni.....	15
Art. 28 - Funzioni articolate e singole	16
Art. 29 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	16
Art. 30 - Liquidazione dell'incentivo.....	16
Art. 31 - Conclusione di singole operazioni	16
Art. 32 - Liquidazione limiti.....	17

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	18
Art. 34 - Entrata in vigore e abrogazioni	18
Art. 35 - Norma transitoria “Decreto Semplificazioni “.....	18

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento è da intendersi come aggiornamento dell'esistente "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 15/02/2006.

2. Il regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentali, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice) nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

Art. 2 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni prevedono all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, una quota non superiore al 2% sull'importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Come previsto dal comma 5bis dell'art. 113 del Codice gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo, destinato esclusivamente agli incentivi per le funzioni tecniche, all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010, dall'importo a base di gara per servizi e forniture.

Art. 3 - Costituzione del fondo

1. E' costituito un apposito fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività disciplinate dal presente regolamento. Nella determina di nomina del gruppo di lavoro e/o determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fine della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico

dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 per opere e lavori, dall'importo a base gara per servizi e forniture

4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) Per un ammontare pari all'80% per ciascuna opera o lavoro/servizio/fornitura con le modalità da ripartire secondo i criteri di cui ai successivi articoli tra i soggetti coinvolti;
- b) Per un ammontare pari al 20% da destinare, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 - all'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.

5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, come specificato nel successivo art.8.

6. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) come specificato nel successivo art.8.

7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le tabelle inserite al Capo II (articolo 13) per la realizzazione di opere e lavori e al Capo III (articolo 19) per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 4 - Destinatari

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante (di seguito S.A.) con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della S.A. stessa

2. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice per la realizzazione di opere e lavori e per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.

3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- il responsabile unico del procedimento;
- l'incaricato della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- il tecnico che effettua la verifica della progettazione di cui all'art. 26 del Codice (Verificatore progettazione);
- l'incaricato della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara nel rispetto del Codice;

- l'incaricato della direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere);
- l'incaricato della direzione dell'esecuzione;
- l'incaricato del collaudo tecnico amministrativo (Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione per opere e lavori);
- l'incaricato del collaudo statico;
- l'incaricato della verifica di conformità (Verificatore della conformità/Certificatore della regolare esecuzione per servizi e forniture);
- il/i collaboratore/i tecnico/giuridico/amministrativi dei suddetti soggetti.

Art. 5- Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2 riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Valutazione preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
- d) Esecuzione dei contratti pubblici
- e) Responsabile unico del procedimento
- f) Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
- g) Direzione dell'esecuzione (per servizi e forniture)
- h) Collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- i) Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
- j) Collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
- k) Collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo

2. Ai sensi dell'art.1 comma 1 lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Responsabile Unico del Procedimento propone i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro; il gruppo di lavoro è successivamente approvato dal Responsabile di settore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle S.A., con apposito provvedimento.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Nella scelta dei componenti del gruppo di lavoro, si deve comunque tener conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali

- c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile di settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Responsabile del Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 7 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 8 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Detta somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 9 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00¹;
- f) gli acquisti di beni e servizi, di particolare complessità, di importo inferiore a euro 20.000,00;
- g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- h) le concessioni e i contratti di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità;
- i) l'affidamento di lavori o l'acquisto di beni e servizi mediante l'adesione a strumenti di e-procurement (quali Convenzioni Consip, Convenzioni regionali, ecc,,) ivi comprese le Convenzioni stipulate da soggetti aggregatori;
- l) le procedure di somma urgenza

¹Rif. Delibera n. 136/2018/PAR Sezione di controllo Regione Liguria 21/12/2018

Art. 10 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3,lett.ggggg).

Art. 11 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i lavori superiori a 20.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o livello superiore (progetto definitivo-esecutivo) o in alternativa per piccole opere può essere sostituito dalla determina a contrarre che contenga gli elementi essenziali dell'opera e l'articolazione economica dell'intervento.

2. Per importi pari e superiori a 100.000,00 euro è richiesto l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, compresi i relativi aggiornamenti e le integrazioni intervenute nelle annualità di riferimento.

3. E' previsto l'accantonamento dell'incentivo per le seguenti opere:

- a) «Lavori» come descritti dalla lettera nn) dell'art. 3 del Codice :< «*lavori*» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;>
- b) «Manutenzione straordinaria» come descritti dalla lettera oo-quinquies) del Codice :<..... le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;>
- c) «Manutenzione ordinaria», come descritti dalla lettera oo-quater) del Codice :<..... le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;>

4. Per i lavori di manutenzione ordinaria è previsto l'accantonamento solamente nel caso in cui l'attività manutentiva risulti caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, valutati preliminarmente dal RUP, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.

Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere e lavori	
Da euro 20.001,00 ad euro 1.000.000,00	2%
Da euro 1.000.000,01 alla soglia comunitaria	1,8 %
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,6 %

Art. 14 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 22%	Fase esecuzione 53%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	1%				1%
Responsabile del procedimento	2,5%	8%	15%	15%	40,5%
Verificatore progettazione		8%			8%
Direzione lavori * (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				20%	20%
Coordinatore della sicurezza				10%	10%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione **				3%	3%
Collaboratori tecnici/amministrativi (Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure)	1,5%	4%	7%	5%	17,5%

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 16 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che sia nominato il Direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal Rup. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 Euro, ovvero di particolare complessità²
2. Per servizi e forniture di elevata complessità, di importo superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro è richiesto il documento di progettazione di servizi/forniture (articolo 23 comma 15 del Codice) o in alternativa la determina a contrarre che contenga gli elementi essenziali del servizio/fornitura e il prospetto economico.

Art. 17 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del Codice viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 18 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

1. Le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di servizi e forniture sono le seguenti:
 - a) Che si tratti di servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00;
 - b) Che si tratti di appalti di servizi e forniture, di importo superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro di particolare complessità, cioè che l'appalto contempli le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113, e necessiti di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, i tempi ed i costi prestabiliti.

Art. 19 - Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima stabilita dall'articolo 113 comma 2 del Codice è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

SERVIZI E FORNITURE	
Da euro 20.000,01 fino a euro 500.000,00	2%
Da euro 500.000,01 alla soglia comunitaria	1,8 %
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,6 %

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

²Linee guide Anac n. 3/2016 paragrafo 10.2

Art. 20 - Modalità di definizione del fondo incentivante per servizi e forniture

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione (determina a contrarre o documento istruttorio preliminare di fattibilità) ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 21 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase di affidamento 55%	Fase esecuzione 40%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	1%			1%
Responsabile del procedimento	2,5%	15%	10%	27,5%
Direttore dell'esecuzione		25%		25%
Verificatore della conformità			5%	5%
Certificatore regolare esecuzione			15%	15%
Collaboratori tecnici/giuridico/amministrativi	1,5%	15%	10%	26,5%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 22 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale.
2. Non sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i Responsabili di settore/servizi titolari di incarichi di posizione organizzativa.

Art. 23 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle relative alla ripartizione dell'incentivo, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti delle S.A. in base a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 113 del Codice, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 24 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Per l'erogazione delle somme è necessario che tutte le prestazioni, affidate ai dipendenti incaricati, siano state svolte senza errori e/o ritardi, ai fini delle eventuali decurtazioni, come previsto dall'articolo 113 comma 3 del Codice.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'articolo 106 comma 1 del Codice. Inoltre non saranno applicate decurtazioni per errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, o alla ditta incaricata, quindi per cause chiaramente non imputabili al gruppo di lavoro.
3. Nella riduzione dell'incentivo, per servizi e forniture, non saranno considerati incrementi dei costi dovuti ad effettive esigenze dell'amministrazione comunale; le maggiori spese andranno comunque debitamente motivate nella scheda finale. Inoltre non verranno applicate delle riduzioni in caso di ritardi nella consegna o nell'esecuzione del servizio chiaramente ed esclusivamente imputabili alla ditta.
4. Il Responsabile di settore, salva la responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, acquisita la relazione da parte del RUP, contesta per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o all'incremento dei costi, valutandone la rilevanza che ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza indicati nella seguente tabella.

6. Le percentuali di riduzione dell'incentivo vengono applicate distintamente per le singole attività oggetto dell'accertamento del ritardo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 26 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile del settore competente tiene conto:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 28 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività (RUP)

Art. 29 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio

Art. 30 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di settore competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento e trasmessa all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di natura retributiva e contributiva.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura non imputabili al gruppo di lavoro.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene, come segue:
 - al completamento dei lavori (collaudo o certificato di fine lavori)
 - al completamento del servizio o della fornitura; se il contratto è modulato su più anni, la liquidazione avviene alla scadenza di ogni anno, per le fasi già svolte
4. Il Responsabile di settore/servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Ai fini della liquidazione, il Responsabile di settore/servizio, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di funzione/attività svolta;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 31 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) Per la programmazione della spesa per investimenti:
 - per importi superiori a 100.000,00 euro con l'emanazione del Programma Triennale ed Annuale dei lavori pubblici e il Programma Biennale forniture e servizi;
 - per importi inferiori a 100.000,00 euro con la delibera di approvazione del progetto (lavori) oppure determina di affidamento del servizio/fornitura

- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al rup della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, al completamento del servizio o della fornitura, mentre, se il contratto è modulato su più anni con l'espletamento delle verifiche annuali, per le fasi già svolte;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

Art. 32 - Liquidazione limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi (articolo 113 comma 3 del Codice).

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

3. Gli incentivi disciplinati erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento stabilisce la ripartizione degli incentivi da liquidare per procedure avviate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) secondo quanto disposto nell'articolo 113 aggiornato dall'articolo 76 del correttivo D.lgs. 19/04/2017, n. 56 e integrato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) con l'aggiunta del comma 5-bis.

2. Per tutte le procedure avviate anteriormente alla data del 19/04/2016 (data di entrata in vigore del Codice), continuerà ad applicarsi la previgente disciplina alle attività incentivabili, che risulteranno liquidabili in base a quanto disposto dal "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 31 del 15/02/2006, purché siano stati accantonati i relativi fondi.

3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice (19/04/2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo accantonamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.³

4. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del Codice, dal 19/04/2016 (entrata in vigore del Codice) al 01/01/2018 (integrazione dell'art.113 con il comma 5-bis) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.

5. A norma del comma 5-bis dell'articolo 113 del Codice successivamente alla data del 01/01/2018 gli incentivi per le funzioni tecniche hanno natura di spesa di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 34 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento decade la precedente disciplina approvata con deliberazione di G. C. n. 31 del 15/02/2006 fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 35 - Norma transitoria "Decreto Semplificazioni"

1. In base a quanto disposto dal DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n. 120/2020, sono resi possibili affidamenti diretti, per appalti di lavori inferiori a 150.000,00 euro, per beni servizi, incarichi d'ingegneria, architettura e progettazione, inferiori a 75.000,00 euro e detto regime derogatorio ha validità fino al 31/12/2021. Trattandosi di procedure eccezionali e non competitive (affidamento diretto) sono sottratte all'incentivazione.

3. L'accantonamento e l'erogazione degli incentivi potrà essere applicata solo nelle ipotesi in cui, per la complessità delle fattispecie contrattuali, si proceda ad allo svolgimento di una procedura comparativa, motivando la scelta di non procedere alla forma semplificata di affidamento diretto.⁴

³Rif. Deliberazione C.C n. 31/2019/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Liguria

⁴Rif. Deliberazione C.C n. 121/2020/PAR – Sezione Regionale di controllo per il Veneto